

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BOTTEGHE CITTÀ DI TREVIGLIO"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

- Art. 1* È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata: "ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA BOTTEGHE CITTÀ DI TREVIGLIO". L'Associazione potrà dotarsi di un proprio simbolo distintivo recante la propria denominazione, l'uso di tale simbolo è concesso ai singoli soci fintanto che essi restino tali ed è demandato alla decisione del Consiglio di amministrazione. L'Associazione si avvarrà del simbolo "BOTTEGHE CITTÀ DI TREVIGLIO" e di un secondo marchio "LE BOTTEGHE DEL CENTRO DI TREVIGLIO".
- Art. 2* L'Associazione ha sede a TREVIGLIO Via Dalmazia N. 13.
- Art. 3* L'Associazione ha come scopo di provvedere al mantenimento delle tradizioni e delle tecniche lavorative e di promuovere lo sviluppo culturale, morale ed economico degli associati esercenti attività artigianali, commerciali e di servizi svolte nell'ambito delle città di Treviglio, ciò senza fini di lucro. L'Associazione per valorizzare le predette figure professionali organizzerà opportune forme di istruzione pro-fessionale e parteciperà ad ogni altra iniziativa volta al raggiungimento di una più elevata qualificazione pro-fessionale provvedendo a tal fine ad intessere con Autorità, Istituti di Credito, Istituti assicurativi, Enti Pubblici rapporti di collaborazione e assistenza. L'Associazione potrà compiere infine tutte quelle attività connesse ed affini a quanto sopra specificate necessarie o utili al perseguimento dello scopo associativo il tutto nei limiti consentiti dalla legge con esclusione di attività riservate a determinati tipi di enti ed esclusa ogni finalità di lucro.

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

- Art. 4* Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
 - da eventuali contributi dei soci o di enti pubblici e privati;
 - dal ricavato di azioni promozionali ed altre iniziative consentite dalla legge atte a ricavare mezzi economici per la vita dell'associazione.
- Art. 5* L'esercizio sociale si chiude il 3 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo verranno pre-disposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Le eccedenze attive di bilancio saranno devolute ai fondi di riserva e non potranno in alcun modo essere distribuiti ai soci.

SOCI

- Art. 6* Sono ammessi come soci coloro che svolgono un'attività artigianale, commerciale nell'ambito della città di Treviglio e che si trovino nelle obiettive condizioni di partecipare alle attività dell'associazione di cui all'articolo 3 del presente statuto la cui domanda, sarà accettata dal Consiglio di Amministrazione con delibera inappellabile e motivata, e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione. L'aspirante socio che si veda respinta la propria domanda non può ripresentarla nel corso dello stesso anno sociale. I soci dovranno essere di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annuale di associazione.

- Art. 7* I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le legittime deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, alla esclusione del socio. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità al socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 8* La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati, e per cessata attività. In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

AMMINISTRAZIONE

- Art. 9* L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti ogni triennio dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
- Art. 10* Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Cassiere e un Segretario. Il Presidente non potrà ricoprire più di due mandati consecutivi. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza nell'Associazione. Tutte le cariche sociali durano tre anni, ad eccezione del Presidente Onorario.
- Art. 11* Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e per deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da recapitarsi di urgenza in modo tale che i consiglieri e i sindaci ne abbiano conoscenza almeno un giorno prima.
- Art. 12* Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati dall'Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori e consulenti determinandone o approvandone i compensi, e pre-dispone il regolamento per il funzionamento dell'associazione da approvarsi dall'assemblea la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- Art. 13* Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti, compresi tutti i rapporti con le banche con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

ASSEMBLEE

- Art. 14* I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio a mezzo R.A.R. o raccomandata a mano, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e con affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

- Art. 15* L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Presidente Onorario, ove lo ritenga opportuno, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione su quanto altro è ad essa demandato per legge o per Statuto. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione o in qualunque altro luogo purché in Lom-bardia.
- Art. 16* Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota annuale versata.
I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, o da coadiuvanti di soci. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci. Qualora all'Associazione partecipi una società o un'impresa familiare, la stessa dovrà segnalare, per ciascun anno sociale, la persona delegata ad intervenire in assemblea. Tale segnalazione dovrà essere effettuata per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno; in mancanza di tale comunicazione resterà confermato il rappresentante dell'anno precedente.
- Art. 17* L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Nelle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
- Art. 18* L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti anche per modifiche statutarie.

COLLEGIO DEI REVISORI

- Art. 19* La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dalla Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

SCIoglimento

- Art. 20* Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni di legge in materia.

CONTROVERSIE

- Art. 21* Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa, nei limiti consentiti dalla legge, da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.